



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO "A"

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 2 MICROSCOPI OTTICI E N. 2 MICROSCOPI STEREOSCOPICI DOTATI DI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI, SOFTWARE DEDICATI E WORKSTATIONS

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2 - Specifiche tecniche	pag. 3
Art. 3 - Trasporto, consegna ed installazione	pag. 3
Art. 4 - Verifica di conformità	pag. 4
Art. 5 – Referenti dell'esecuzione contrattuale	pag. 4
Art. 6 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)	pag. 4
Art. 7 - Proprietà della fornitura	pag. 5
Art. 8 - Corrispettivi	pag. 5
Art. 9 - Forza maggiore	pag. 5
Art. 10 - Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto	pag. 5
Art. 11 – Termini e modalità di pagamento	pag. 6

Allegato 1 – Scheda Tecnica

Allegato 2 – Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di *"n. 2 Microscopi Ottici e n. 2 Microscopi Stereoscopici dotati di sistemi di acquisizione di immagini, software dedicati e workstations"* per analisi biologiche ambientali, comprensiva di consegna, installazione, garanzia di 24 mesi, decorrenti dalla verifica di conformità delle apparecchiature (di cui al successivo art. 4), da destinarsi al U.O. Biologia Ambientale e Biodiversità di Arpav, nelle sedi di Padova e Treviso.
Inoltre, dovranno essere fornite le licenze e i manuali d'uso della strumentazione, sia di hardware che di software, in lingua italiana.

Art. 2 Specifiche tecniche della strumentazione

1. Le specifiche tecniche relative alla tipologia dei microscopi, così come le specifiche dei loro singoli componenti costituenti la fornitura, sono descritte nell'allegata Scheda Tecnica (All.to 1)
2. Le specifiche tecniche indicate nell'allegata Scheda Tecnica costituiscono requisito minimo.
3. La fornitura si intende comprensiva di:
 - n. 2 Microscopi Ottici dritti in luce trasmessa con contrasto di fase e contrasto interferenziale (DIC) con le caratteristiche tecniche minime indicate in tabella A) della scheda tecnica (All.to 1);
 - n. 2 Microscopi Stereoscopici con le caratteristiche tecniche minime indicate in tabella B) della scheda tecnica (All.to 1);
 - n. 2 sistemi di acquisizione di immagini con le caratteristiche tecniche minime indicate in tabella C) della scheda tecnica (All.to 1);
 - n. 2 software di gestione delle fotocamere (ognuno per la gestione di due microscopi, uno ottico e uno stereoscopico) con le caratteristiche tecniche minime indicate in tabella D) della scheda tecnica (All.to 1);
 - n. 2 work station (ognuna per la gestione di due microscopi, uno ottico e uno stereoscopico) con le caratteristiche tecniche minime indicate in tabella E) della scheda tecnica (All.to 1);
 - Consegna, installazione e verifica di conformità delle apparecchiature (di cui al successivo art. 4), presso il luogo di consegna;
 - Garanzia di 24 mesi sulla fornitura.

Art. 3 – Trasporto, consegna e installazione

1. Le apparecchiature oggetto di fornitura, complete di tutti gli accessori, dovranno essere consegnate nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro 30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, presso le sedi U.O. Biologia Ambientale e Biodiversità di Arpav agli indirizzi sotto indicati:
 - Sede di Padova, Via Ospedale, 24 - 35100 Padova – Piano rialzato;
 - Sede di Treviso, Via S. Barbara 5/A - 31100 Treviso – Piano terra;
2. Le apparecchiature e i loro componenti dovranno essere consegnate nel loro imballo in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danneggiamento. Per lo scarico del materiale l'affidatario non potrà avvalersi del personale dell'ARPAV.
3. Le apparecchiature dovranno essere installate, collegate e configurate entro 10 giorni dalla consegna. La verifica di conformità (di cui al successivo art. 4) verrà effettuata nei successivi 10 giorni dall'avvenuta installazione.
4. Il termine di ultimazione della fornitura entro il quale dovrà essere conclusa la verifica di conformità, è di 50 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
5. La consegna non costituirà accettazione della fornitura per la quale si rimanda alla verifica di conformità.
6. La ditta aggiudicataria effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa. Fino alla verifica di conformità sono a carico del Fornitore il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria dell'apparecchiatura
7. Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, al RUP o suo incaricato.
8. Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida

documentazione e accertate dall'ARPAV, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

9. Sono a carico dell'Aggiudicatario:
 - a. il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria della fornitura;
 - b. la verifica di conformità di cui al successivo art. 4.
10. L'ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.
11. La consegna, l'installazione e la messa in funzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 – Verifica di conformità

1. Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, dovrà essere eseguita la verifica di conformità, tesa ad accertare che la qualità e il funzionamento delle apparecchiature risponda a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico e suoi allegati. La verifica consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale della strumentazione e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale.
2. La verifica di conformità sarà eseguita dal Fornitore, alla presenza di personale tecnico dell'Agenzia secondo apposito calendario concordato.
3. Se durante la verifica di conformità dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.
4. Qualora allo scadere del termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura, tale verifica risultasse negativa, anche solo parzialmente, l'aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per eliminare difetti e malfunzionamenti. Decorso tale ultimo termine, in caso di reiterata negatività della verifica di conformità, ARPAV potrà attivare la procedura di risoluzione contrattuale, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. L'avvenuta positiva verifica di conformità non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento della verifica stessa, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia;
6. Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni (positiva verifica di conformità), il RUP rilascia il Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, co. 2 del D.lgs. n. 50/206.

Art. 5 – Referenti dell'esecuzione contrattuale

1. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto sono di norma assunte dal RUP o da un Direttore di esecuzione contrattuale dallo stesso individuato, che assicura la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
2. L'Appaltatore della fornitura dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

Art. 6 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le

cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

2. Dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dall'Ufficio SPP dell'Agenzia risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 7 - Proprietà della fornitura

1. ARPAV acquisisce la proprietà della fornitura oggetto di appalto a partire dalla data del verbale di avvenuta positiva verifica di conformità di cui al precedente art. 4. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni alla fornitura durante il trasporto e la sosta negli spazi dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 8 – Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'offerta economica del Fornitore. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura realizzata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il prezzo proposto è da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivo di ogni spesa inerente la fornitura in opera (consegna, installazione, messa in funzione e verifica di conformità), nonché di ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è, pertanto, fisso ed invariabile.

Art. 9 - Forza maggiore

1. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titoli indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 10 - Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

1. Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali il Fornitore dovrà costituire a favore di ARPAV, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia deve avere durata non inferiore a 6 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
3. La garanzia fideiussoria è automaticamente svincolata al rilascio del documento del certificato di regolare esecuzione per il quale si rimanda al precedente art. 4, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

Art.11 – Termini e modalità di pagamento

1. La fattura dovrà essere intestata ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell’Agenzia presso UOC Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto.
2. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e riportare:
 - il/i documento/i di trasporto (DDT);
 - la descrizione dei beni;
 - il codice CIG (Codice Identificativo Gara) 8830160E89;
 - le coordinate bancarie/postali, del conto dedicato ai movimenti finanziari indicate all’Amministrazione dal Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche.
3. La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovrà esporre l’IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all’erario l’importo relativo all’IVA.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
4. La fattura potrà essere emessa ad avvenuta positiva verifica di conformità; il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa accertata verifica di regolare esecuzione.
5. ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, il pagamento al Fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.